

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

Mogadiscio, 1° agosto 1960

Suppl. N. 1 al N. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

LEGGE 1° agosto 1960, n. 1 rep.: *Delega al Presidente della Repubblica per concessione di amnistia.*

3

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO 1° agosto 1960, n. 1 rep.: *Concessione di amnistia.*

5

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

REPUBBLICA SOMALA.

LEGGE 1° agosto 1960, N. 1.

Delega per concessione di amnistia.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per reati — politici, comuni, militari e finanziari — commessi anteriormente al 2 luglio 1960.

Art. 2.

L'amnistia di cui all'articolo precedente sarà applicata in tutto il Territorio della Repubblica Somala.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 1° agosto 1960.

**IL PRESIDENTE PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA**

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro di Grazia e Giustizia

MOHAMUD AHMED ADDAN



PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA.

DECRETO 1° agosto 1960, N. 1.

Concessione di amnistia.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 64 della Costituzione;

VISTA la legge di delegazione per concessione di amnistia del 1° agosto 1960, n. 1;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

E' concessa amnistia generale per tutti i reati politici, militari, finanziari e comuni.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia di cui all'articolo precedente non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 3.

L'amnistia di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti alla esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

La presente amnistia ha efficacia per i reati commessi anteriormente al 2 luglio 1960.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, addì 1° agosto 1960.

IL PRESIDENTE PROVVISORIO
DELLA REPUBBLICA
Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro di Grazia e Giustizia
MOHAMUD AHMED ADDAN

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.